

L. 7 marzo 1985, n. 98 ⁽¹⁾.

Modifica all'art. 1 della [legge 23 gennaio 1968, n. 34](#), recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 1985, n. 76.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 265, R.D. 27 luglio 1931, n. 1265.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della [legge 23 gennaio 1968, n. 34](#), è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.
